Associazione Nazionale Commercialisti

dal 1950

Aderente a CONF PROFESSIONI confederazione italiana libere professioni

Prot. 220/2022

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Preg.mo
Avv. Ernesto Maria Ruffini

E, p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Preg.mo
Dott. Elbano de Nuccio

Via email

Roma, 4 agosto 2022

Oggetto: Accertamenti fiscali posti in essere nei confronti dei Commercialisti – Applicazione Tariffe DM 140/2012 in relazione agli adempimenti telematici

Egregio Direttore,

all'Associazione Nazionale Commercialisti giungono da professionisti di varie parti d'Italia segnalazioni riguardanti notifiche dell'Agenzia delle Entrate di inviti a comparire per Accertamenti fiscali ex art. 39 DPR 600/73, contenenti richieste tributarie per maggiori imponibili desunti per effetto del rapporto tra il numero delle trasmissioni telematiche effettuate dal professionista intermediario fiscale e l'applicazione della Tabella C del D.M. 140/2012 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*).

Nella sostanza, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate attingono alle proprie banche dati al fine di estrapolare il numero di invii effettuati dal soggetto destinatario dell'attività di controllo, prevedendo l'applicazione delle tariffe elencate nella Tabella C del D.M. 140/2012, con conseguente determinazione di ricavi il cui ammontare risulta essere ampiamente sovradimensionato, anche alla luce delle considerazioni che di seguito intendiamo esporre. Senza contare, inoltre, che a sostegno della difesa del contribuente/professionista a nulla vale la produzione, nel corso del contraddittorio, dei

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

mandati professionali sottoscritti insieme al cliente che regolamentano tra le parti le clausole contrattuali e con i quali si predeterminano gli eventuali compensi attribuiti per ciascun adempimento fiscale, nonché la produzione di qualsiasi altra documentazione probatoria di una attività svolta dal professionista, anche con eventuali compensi a forfait o omnicomprensivi.

Da questo quadro, a nostro giudizio, emerge una condizione di grave criticità determinata dalle richieste formulate dall'Agenzia delle Entrate che non sembrano essere suffragate dalle norme in vigore:

i. Con Decreto Liberalizzazioni sono state **abrogate** le tariffe professionali (in tal senso art.9 co.1 D.L. 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27);
ii. A seguito di tale abrogazione il CNDCEC è tempestivamente intervenuto con l'Informativa 21 del 7 marzo 2012, (all.1), ben delineando, fra l'altro, come le tariffe giudiziarie siano cosa ben diversa dalle *"tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".*
iii. Già l'art. 9 co.2 del D.L. 01/2012 (cd Liberalizzazioni) disponeva: *Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,* ***nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale****, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
iv. Con l'emanazione del DM n.140 del 20 luglio 2012, entrato in vigore il 23 agosto 2012, in ossequio alle disposizioni dell'art.9 co.2 del DL 01/2012, il Ministero della Giustizia ha di fatto colmato il vuoto normativo, determinatosi con l'entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni, disciplinando in merito ai parametri da adottarsi per la liquidazione delle parcelle al professionista da parte di un organo giurisdizionale con la esclusiva *ratio* di fornire il supporto al Giudice nella fase della parametrizzazione dei compensi da liquidare al professionista, dallo stesso Giudice incaricato, in relazione alle specifiche attività cui il professionista è stato demandato in forza di specifica nomina.
v. Il Ministero della Giustizia non ha mai inteso ripristinare le Tariffe Professionali abrogate dal legislatore né avrebbe potuto il Ministero valicare le fonti gerarchiche del nostro ordinamento giuridico, sostanziate nelle Disposizioni sulla Legge in Generale o disposizioni preliminari al Codice Civile (preleggi) che dispone di inviolabile carattere costituzionale.
vi. Nessuna deroga o diversa statuizione è stata novellata nell'ambito della contrattazione privata tra professionista e il proprio assistito in ordine alla quale continuano ad essere vigenti le disposizioni della Legge 27/2012 e conseguentemente la determinazione dei compensi è affidata, nei modi e nei termini, alle valutazioni e all'accordo tra le parti;

vii. Invero, dirimente di ogni e qualsiasi diversa considerazione, il legislatore ben esprime nella premessa introduttiva del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 27/2012, il carattere della norma emanata volta a stimolare il libero mercato e conseguentemente la relativa libera contrattazione nell'ambito, così come poi dispone all'art. 9 co. 1 del citato DL, anche delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Si riporta l'introduzione: "*Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività' del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa*";

Le Tariffe Professionali, abrogate da una Legge dello Stato, è previsto naturalmente che possano essere reintrodotte unicamente da una norma del medesimo rango, allo stato attuale però non sussiste emanazione di alcun provvedimento normativo che abbia carattere di indicatore di un qualsivoglia parametro reddituale, neppure in via meramente presuntiva o sintomatica di un paventato e/o atteso maggior ricavo percepito da un professionista.

La stessa ANC, a partire dall'avvenuta abrogazione delle tariffe, elabora e mette a disposizione della categoria il documento *Onorari Consigliati*, un prontuario che ha valore unicamente di suggerimento ai professionisti per la determinazione dei compensi riguardanti le diverse prestazioni professionali, fermo restando, come ben evidenziato nel documento, che per il *professionista è necessario concordare con il cliente, in forma scritta, gli onorari per le proprie prestazioni, la cui natura può ritenersi preconcordata e non contestabile esclusivamente se gli stessi sono accettati e sottoscritti dalle parti.*

ANC intende esprimere la sua preoccupazione nei riguardi di un agire degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate che si delinea in contrasto con i contenuti delle norme, ciò determinando, con la notifica di accertamenti fiscali che non presentano una fondatezza alla luce del quadro normativo attuale, grave nocumento ai commercialisti. Senza contare, inoltre, che, per effetto delle prevedibili e inevitabili resistenze degli Uffici in sede di contraddittorio, tali richieste tributarie finiranno per generare, già nel breve termine, un'ulteriore congestione delle aule della Giustizia Tributaria.

Altra considerazione attiene al principio di cassa vigente per l'emissione della parcella a cui consegue la tassazione. I commercialisti, nel sostenere i propri clienti in momenti di crisi come quelli di questo tempo, di sovente dilatano il tempo d'incasso delle parcelle o le riducono considerevolmente, diventando così oggetto di presunzioni di redditi improbabili che rischiano di trasferire il peso della crisi del Paese sul professionista.

È interesse dell'ANC fare in modo che la condizione di criticità evidenziata possa essere opportunamente superata, ritenendo che ciò sia a beneficio di tutte la parti coinvolte.

Ci rivolgiamo dunque all'Agenzia delle Entrate affinché la stessa si adoperi per interrompere l'attività di accertamento in parola o, in subordine, fornisca agli Uffici territoriali l'indicazione di accogliere con favore quanto documentato dal professionista nel corso del contraddittorio, al fine di evitare una mole di inutile e dispendioso contenzioso tributario.

Con osservanza.

Marco Cuchel
Presidente ANC

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it